



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

ACCORDO DI DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 21.10.2020

La Delegazione Trattante del 21 ottobre 2020 ha raggiunto il seguente accordo che disciplina le modalità attuative delle progressioni economiche orizzontali per il biennio 2020-2021 nel rispetto dei principi delineati dall'art. 5 del CCNL del 31/03/1999 e ss.mm.ii del Comparto "Regioni Enti Locali" e dall'art. 36 del C.C.D.I. del 09/10/2001 e delle indicazioni applicative fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Ragioneria Generale dello Stato. In ossequio all'art. 52, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 23 del D.Lgs. 150/2009, viene riconosciuto un peso pari al 50% del complesso dei titoli valutabili ai risultati individuali e collettivi come rilevati dal sistema di valutazione (Art. 40bis e 52 D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 75/2016. Art. 16 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali firmato il 21/05/2018).

Articolo 1) Le progressioni economiche orizzontali per il biennio 2020/2021.

1. Nell'ambito delle prescrizioni del CCNL e nei limiti finanziari consentiti dal fondo contrattuale annuale e compatibilmente con le risorse destinate a detto istituto per la corrente annualità e di quelle successive, la progressione orizzontale viene applicata per compensare l'incremento di professionalità conseguito dal personale nell'ambito dell'esperienza lavorativa maturata nella categoria di appartenenza, oltre che in conseguenza di azioni formative e di accrescimento professionale.
2. Si conviene di prevedere una progressione economica orizzontale per l'anno 2020, con decorrenza 1 gennaio 2020, nonché una per la successiva annualità, con decorrenza 1 gennaio 2021 per il personale delle categorie "A", "B", "C" e "D".
3. Il costo stimato al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e parametrato sulla decorrenza 1 gennaio 2020, è pari a circa € 900.000, su base tabellare annua.
4. L'attribuzione della progressione ai dipendenti risultati vincitori della procedura selettiva resta subordinata alla compatibilità con eventuali sopravvenute disposizioni normative statali in materia di contenimento della spesa di personale e delle disposizioni del nuovo C.C.N.L. del Comparto "Regioni - Enti locali". Ferma restando detta compatibilità, le parti si impegnano a definire, con successivo e specifico Accordo di Delegazione Trattante, i criteri selettivi ai fini dell'applicazione dell'istituto per l'anno 2022, con decorrenza 1 gennaio 2022. La definizione di detti criteri sarà effettuata anche in base alla valutazione degli esiti dell'applicazione del presente Accordo.
5. I criteri per l'attuazione delle selezioni per la progressione economica orizzontale per il biennio 2020/2021, sono di seguito illustrati. Detti criteri non si applicano alla progressione economica decorrente dall'anno 2022.

Articolo 2) Criteri per l'attuazione delle selezioni per la progressione economica orizzontale relativa al biennio 2020/21.

Nella logica di percorsi effettivi di sviluppo delle risorse umane e nei limiti consentiti dal fondo contrattuale annuale e nel rispetto delle prescrizioni della normativa statale e del C.C.N.L., la progressione economica orizzontale viene caratterizzata dai risultati individuali e collettivi conseguiti dal singolo partecipante, come rilevati dal sistema di valutazione previsto dal piano della performance, dai titoli di arricchimento professionale e di esperienza acquisiti nel corso della carriera lavorativa, nonché dai titoli di competenza e culturali acquisiti successivamente all'ultima

progressione economica orizzontale conseguita dal dipendente.

Di seguito si riportano i criteri per l'attuazione delle selezioni per la progressione economica orizzontale relativa al biennio 2020/2021.

1. Sono ammessi alle procedure selettive per la progressione economica orizzontale con decorrenza 1° gennaio 2020 e 1° gennaio 2021, i dipendenti di ruolo di categoria "A", "B", "C" e "D" che siano in servizio alla stessa data, con almeno due anni di anzianità di inquadramento nella categoria e posizione economica in godimento. Ciò stante, non sono ammessi a partecipare alla progressione economica decorrente dal 1° gennaio 2020 i dipendenti della G.R. già vincitori della progressione economica orizzontale del 1 giugno 2018. Per il personale transitato nei ruoli della G.R. da altra p.a. a qualsiasi titolo, compreso il personale transitato dalle Province o da Agenzie Regionali, sarà verificato d'ufficio l'eventuale conseguimento di progressione economica nell'ente di provenienza in detto arco temporale.

Tale anzianità deve essere maturata alla data di decorrenza della progressione economica orizzontale.

Sono esclusi i dipendenti che:

- nell'ultimo processo di valutazione annuale (anno 2019) abbiano conseguito una valutazione negativa, ovvero punteggio inferiore al minimo che non ha dato luogo all'erogazione di compensi di produttività;
- nei due anni antecedenti alla data di decorrenza della progressione economica orizzontale in oggetto, siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari comportanti, con qualsiasi durata, la sospensione dal servizio;
- abbiano subito condanne penali con sentenza definitiva, anche a seguito di patteggiamento. La causa di esclusione impedisce il conseguimento della progressione in misura perpetua in caso di condanna superiore ad anni 5, ovvero in caso di recidiva. Negli altri casi, il dipendente è escluso dalle procedure selettive per un periodo pari a quello della condanna moltiplicato per 4, decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione penale. La causa di esclusione opera distintamente e si aggiunge a quella relativa ai provvedimenti disciplinari;
- siano in servizio presso la Giunta Regionale della Campania con rapporto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro flessibile;
- risultino comandati o distaccati da altra p.a. essendo gli stessi tenuti a partecipare alle procedure selettive indette dalle amministrazioni di appartenenza;
- non ottengano il punteggio complessivo minimo nella graduatoria finale della procedura selettiva pari a punti 100/200 in base agli elementi di valutazione di seguito descritti.

E' ammesso a partecipare il personale titolare di rapporto di lavoro al 01/01/2020 e 01/01/2021 con la Giunta Regionale a tempo indeterminato ivi compreso:

- a. il personale assegnato ad altri enti di cui all'art. 14 C.C.N.L. 2002-2005;
- b. i dipendenti in distacco sindacale di cui all'art. 39 C.C.N.L. 2002-2005;
- c. il personale comandato o distaccato presso altri enti di cui alle LL.RR. 65/81 e 57/85; nonché ai sensi dell'art. 19 C.C.N.L. 2002-2005.

2. Il passaggio, nell'ambito della categoria di appartenenza, alla posizione economica successiva a quella in godimento avviene, previa selezione, sulla base degli elementi di seguito descritti.

A) "Elementi di valutazione" relativi ai processi di valutazione delle prestazioni rese dai dipendenti e dei risultati ottenuti (massimo 100 punti). È tenuta in considerazione la valutazione media relativa alle annualità il cui processo di valutazione, ai sensi dello "Smivap" e dei piani annuali della performance, si è già concluso, ovvero il 2017, 2018 2019. Al riguardo, in coerenza con la disciplina dello "Smivap" sono tenute unicamente in considerazione le risultanze della prestazione individuale resa dal candidato.

La valutazione conseguita da ciascun dipendente nella singola annualità viene integrata, qualora il

punteggio medio attribuito ai dipendenti della propria categoria dalla struttura apicale di appartenenza sia inferiore a quello generale medio della Giunta Regionale della medesima categoria, con il punteggio relativo alla differenza tra detti valori medi di riferimento.

Qualora per motivi non dipendenti dalla valutazione negativa del dipendente (a titolo meramente esemplificativo: assenze per malattia, maternità etc.) lo stesso sia stato valutato soltanto in una o due di dette annualità, si terrà unicamente conto della media dei punteggi delle annualità effettivamente valutate.

Per il personale transitato nei ruoli dell'Ente da altra p.a. si tiene esclusivamente conto della valutazione conseguita nella Giunta Regionale in una o più delle annualità 2017/2019. Soltanto nell'ipotesi residuale nella quale il candidato transitato da altra p.a. non abbia conseguito alcuna valutazione nella G.R.C. si procede all'acquisizione d'ufficio delle valutazioni 2017/2019 dall'amministrazione di provenienza.

Per il personale comandato o distaccato gli elementi di valutazione sono acquisiti d'ufficio dai responsabili della struttura della pubblica amministrazione di utilizzazione, secondo l'articolazione organizzativa della stessa. Al personale in distacco o aspettativa sindacale viene riconosciuta una valutazione di 80 punti, così come precedentemente previsto dalla contrattazione integrativa decentrata in materia di produttività.

Per il personale in aspettativa per carica pubblica e per incarico dirigenziale alla data di decorrenza della progressione si fa riferimento, rispettivamente, agli orientamenti ARAN RAL nn. 1155 e 1376 che evidenziano come detto personale sia ammesso a partecipare alla procedura selettiva, ma che lo stesso, essendo stato per lunghi periodi assente nell'ambito temporale oggetto di valutazione, possa non essere in possesso di sufficienti periodi di attività prestati nelle mansioni proprie della categoria di appartenenza da far valere in sede di valutazione.

B) "Arricchimento professionale": sono attribuiti i punteggi di seguito descritti agli incarichi rivestiti dal dipendente.

Categorie A, B e C (massimo 20 punti):

Titolarità di incarico di responsabilità/disagio alla data del 01/01/2020 o 01/01/2021: 20 punti.

Categoria D (massimo 25 punti):

Titolarità di incarico di posizione organizzativa alla data del 01/01/2020 o 01/01/2021: 25 punti.

Titolarità di incarico di responsabilità alla data del 01/01/2020 o 01/01/2021: 19 punti.

Per le categorie A, B e C, al fine di garantire parità di trattamento, il punteggio previsto per la titolarità di incarico di responsabilità/disagio è attribuito anche ai dipendenti che, pur non formalmente incaricati, percepiscono, secondo il vigente CCDI, indennità accessorie onnicomprensive per la prestazione resa.

Per la categoria D, il punteggio previsto per l'attuale incarico di posizione organizzativa e per l'incarico di responsabilità è riconosciuto, sempre al fine di garantire parità di trattamento, anche ai seguenti soggetti:

- ai dipendenti di categoria D incaricati quali Coordinatori della Segreteria di un Assessorato è attribuito il punteggio previsto per l'incarico di posizione organizzativa;
- ai dipendenti di categoria D componenti della Segreteria degli Assessorati, nonché ai dipendenti di categoria D che percepiscono, secondo il vigente CCDI, indennità accessorie onnicomprensive per la prestazione resa, è attribuito il punteggio previsto per l'incarico di responsabilità.

Per il personale comandato e/o distaccato a qualsiasi titolo, tali elementi, dovranno essere necessariamente dichiarati, pena la mancata valutazione, nella domanda di partecipazione presentata dal dipendente che dovrà contenere tutte le notizie necessarie all'istruttoria quali la titolarità dell'incarico alla data prevista, l'Ente che lo conferisce e la denominazione.

C) "Titoli di esperienza".

C.a) Premessa: i dipendenti sono tenuti necessariamente a dichiarare nella domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione, eventuali periodi di servizio svolti presso altre pubbliche amministrazioni. Non deve essere invece dichiarata l'anzianità di servizio nei ruoli della G.R.C. in quanto tale dato è già disponibile d'ufficio.

Sono ammessi a valutazione anche i periodi di servizio prestato a tempo determinato presso le pp.aa., ovvero prestati con contratti di lavoro flessibile per un periodo complessivamente superiore

a 3 anni (nota: prestati senza interruzione), nonché il servizio prestato con rapporto di convenzione presso la G.R. Campania, prima della stabilizzazione con inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli della stessa G.R. L'applicazione del punteggio è effettuata ai soli fini della presente procedura selettiva e non può comportare alcun riflesso sull'eventuale contenzioso volto al riconoscimento della natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che resta oggetto di specifico accertamento giurisdizionale, in considerazione del singolo rapporto contrattuale e prestazione lavorativa resa, temi che ovviamente esulano dalla presente procedura.

Al fine di garantire adeguata trasparenza alla procedura, l'eventuale anzianità di servizio a tempo determinato, ovvero con contratto flessibile viene dichiarata dal candidato nella domanda di partecipazione e verificata d'ufficio, agli atti dell'amministrazione o presso altra p.a.

Nella valutazione dei periodi di servizio prestati presso altre p.a., si fa riferimento all'elenco degli enti ed organismi pubblici e territoriali pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato, nonché al D.P.C.M. del 14/07/2015 che ha approvato le tabelle di equiparazione dei livelli di inquadramento tra i distinti comparti contrattuali.

Non sono ammessi a valutazione i periodi prestati come lavoro socialmente utile, atteso che tale istituto non è configurato dalla normativa statale come rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (vedi Parere n. 9291 del 02.03.2012 reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'Agenzia del Territorio). Non sono altresì ammessi a valutazione i periodi relativi al servizio di leva, atteso che la tutela della posizione di lavoro del cittadino chiamato a prestare il servizio militare non si estende fino a far ritenere come servizio effettivamente prestato il periodo trascorso in adempimento del servizio militare, come quando la valutazione dell'attività lavorativa del dipendente sia il presupposto di una progressione di carriera, che non segua a mera anzianità, ma richieda - per la valutazione di merito del lavoro prestato - l'effettività della prestazione (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 25 gennaio 1986, n. 507).

C.b) Attribuzione dei relativi punteggi: anzianità di servizio maturata alla data del **1 gennaio 2020 (o 01.01.2021)**.

Categorie A, B e C (massimo 70 punti): anzianità di servizio nella categoria e posizione economica, sottraendo quindi quella necessaria per l'accesso alla progressione pari a due anni:

- "anzianità maturata nella categoria di attuale appartenenza": viene attribuito il punteggio fisso di 1 punto per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a 6 mesi;

- "anzianità di servizio maturata nelle categorie inferiori". Tale anzianità, fermo restando il limite dei 70 punti complessivi, concorre per punti 0,8 per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a 6 mesi.

- il/i punteggio/i sopraindicato/i è/sono moltiplicato/i, in relazione all'anzianità maturata nella posizione economica esclusivamente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per 3 per un'anzianità pari o superiore a 10 anni; per 2 per anzianità comprese tra i 5 anni ed 1 giorno e 9 anni e 364 giorni e per 1 per anzianità pari od inferiori ai 5 anni.

Ai fini del calcolo del relativo punteggio, i tre anni necessari all'accesso alla progressione sono già detratti alla voce "anzianità maturata nella categoria"; ciò stante, per quanto riguarda il moltiplicatore relativo all'anzianità maturata nella posizione economica non si procede all'ulteriore sottrazione dei tre anni necessari all'accesso alla progressione.

Categoria D (massimo 60 punti): anzianità di servizio nella categoria e posizione economica, sottraendo quindi quella necessaria per l'accesso alla progressione pari a due anni:

- "anzianità maturata nella categoria": viene attribuito il punteggio fisso di 0,9 punti per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a 6 mesi;

- "anzianità di servizio maturata nelle categorie inferiori". Tale anzianità, fermo restando il limite dei 60 punti complessivi, concorre per punti 0,75 per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a 6 mesi.

il/i punteggio/i sopraindicato/i è/sono moltiplicato/i, in relazione all'anzianità maturata nella posizione economica esclusivamente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per 3 per un'anzianità pari o superiore a 10 anni; per 2 per anzianità comprese tra i 5 anni ed 1 giorno e 9 anni e 364 giorni e per 1 per anzianità pari od inferiori ai 5 anni.

Ai fini del calcolo del relativo punteggio, i tre anni necessari all'accesso alla progressione sono già detratti alla voce "anzianità maturata nella categoria"; ciò stante, per quanto riguarda il moltiplicatore relativo all'anzianità maturata nella posizione economica non si procede all'ulteriore sottrazione dei tre anni necessari all'accesso alla progressione.

D) **"Titoli di competenza e culturali"**: sono valutati esclusivamente i titoli culturali acquisiti successivamente all'ultima progressione economica orizzontale conseguita dal dipendente presso una qualsiasi pubblica amministrazione (G.R. o ente di provenienza del personale trasferito) e conseguiti prima della data di decorrenza della presente progressione economica orizzontale.

Categorie A, B e C (massimo 10 punti).

Titolo di studio ulteriore a quello previsto per l'accesso (**punti 9**):

-Categorie A e B, sono valutati i seguenti titoli: Diploma di scuola secondaria superiore, ovvero i titoli di studio indicati per la categoria C. In caso di conseguimento di più titoli viene comunque riconosciuto il punteggio di punti 9.

-Categoria C, sono valutati i seguenti titoli: Secondo Diploma di scuola secondaria superiore; Laurea; Corso di perfezionamento e corso di Specializzazione universitario di durata almeno annuale con superamento di prova finale e con attribuzione di CFU, Master universitario; Dottorato. In caso di conseguimento di più titoli viene comunque riconosciuto il punteggio di punti 9.

Abilitazione all'esercizio della professione: **punti 1**. Con riferimento all'abilitazione all'esercizio della professione, saranno valutate per le categorie A, B e C, le abilitazioni conseguite con superamento di esame, previo conseguimento, almeno del Diploma di scuola secondaria superiore, nonché l'abilitazione all'insegnamento conseguita previo superamento di esame SSIS o TFA.

Categoria D (massimo 15 punti).

Titolo di studio ulteriore a quello attualmente previsto per l'accesso, ovvero seconda Laurea almeno quadriennale (vecchio ordinamento), oppure laurea specialistica o magistrale nuovo ordinamento: **punti 9**. Non viene pertanto attribuito il punteggio per la "seconda laurea", qualora il candidato sia in possesso di laurea specialistica o magistrale conseguita successivamente a laurea triennale del nuovo ordinamento che costituisce peraltro, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto n. 270 del 22/10/2014, requisito di accesso al corso di laurea magistrale. In caso di conseguimento di più titoli viene comunque riconosciuto il punteggio di punti 9.

Titoli post-laurea: Corso di perfezionamento e corso di Specializzazione universitario di durata almeno annuale con superamento di prova finale e con attribuzione di CFU; Master universitario; Dottorato: **5 punti**. In caso di conseguimento di più titoli viene comunque riconosciuto il punteggio di punti 5. Con riferimento a detti titoli di studio, attesa la natura degli stessi, si terrà conto soltanto dei titoli conseguiti post-laurea e non dei corsi frequentati in esito al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

Abilitazione all'esercizio della professione o all'insegnamento: **punti 1**. Con riferimento all'abilitazione all'esercizio della professione, saranno valutate le abilitazioni conseguite con superamento di esame e l'abilitazione all'insegnamento conseguita previo superamento di esame SSIS o TFA. Saranno valutate le abilitazioni per il cui accesso è necessario il diploma di laurea, conseguite con superamento di specifico esame.

Articolo 3) Domande di partecipazione.

La Direzione Generale per le Risorse Umane - Staff 92 - redige apposito avviso, adeguatamente pubblicizzato, ai fini della partecipazione dei dipendenti alla procedura selettiva. L'avviso contiene l'indicazione dei posti disponibili per il conseguimento della progressione economica con riferimento alla singola posizione economica prevista nell'ambito delle categorie.

Le parti condividono che la procedura selettiva debba svolgersi con la massima applicazione dei principi di economicità procedurale, semplificazione, snellimento e velocizzazione dell'azione amministrativa.

Ciò stante, i dipendenti interessati alla progressione dovranno compilare, secondo i termini e le modalità indicate nell'avviso, la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, pena lamancata valutazione dei titoli, la procedura telematica "BOL" - già in uso per le progressioni verticali - che sarà all'uopo appositamente personalizzata. Nonsaranno in alcun modo ricevibili domande di partecipazione inviate con qualsiasi modalità diversa da quella telematica.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei candidati, coloro che non presentino la domanda di partecipazione entro i termini stabiliti dall'avviso, sono comunque ammessi a partecipare alle procedure selettive; a detti candidati vengono esclusivamente riconosciuti i punteggi relativi alla valutazione della prestazione resa, nonché all'arricchimento professionale ed

ai titoli di servizio (soltanto con riferimento a quelli conseguiti presso la G.R.). I candidati che non abbiano presentato domanda di partecipazione o la abbiano presentata in modo incompleto, non possono avere alcuna pretesa di valutazione d'ufficio in ordine ai titoli non dichiarati, in quanto tale pretesa si scontra con le sopraindicate esigenze di economia procedurale; in particolare, in considerazione della specificità dei criteri di valutazione del presente accordo e delle modalità di presentazione delle domande in via telematica, non saranno tenute in alcuna considerazione le dichiarazioni rese nelle domande relative alle p.e.o 2015 e 2018.

Come sopra precisato, il personale comandato o distaccato presso altri enti alla data di decorrenza della progressione è tenuto ad indicare nella domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione, gli elementi relativi all'arricchimento professionale presso l'ente di assegnazione. Devono essere altresì necessariamente dichiarati eventuali periodi di servizio svolti presso altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione telematica, sono rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In osservanza della normativa vigente in materia di autocertificazione e della Circolare n. 11/2015 del Responsabile per la prevenzione della corruzione, lo Staff 50.14.92 provvede a porre in essere il controllo parziale sulle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 e 72 del medesimo D.P.R. 445/00, nella misura del 50% delle dichiarazioni che hanno comportato l'effettivo riconoscimento in graduatoria, sia del punteggio per i titoli di competenza e culturali che dei titoli di esperienza presso altra p.a. Quale criterio di casualità è stabilito che si procede al controllo della dichiarazione del primo candidato collocato in graduatoria che ha beneficiato del punteggio relativo a detti titoli e non del candidato successivamente collocato in graduatoria e così via per le successive posizioni. Nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere rese in forma sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, si provvederà ad adottare, come del resto già avvenuto nel corso delle precedenti tornate, il provvedimento di decadenza dell'interessato, con eventuale recupero degli emolumenti percepiti e dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 5) Graduatorie finali.

Ai fini della maturazione del diritto al passaggio, eventuali pari merito sono risolti utilizzando i seguenti elementi, nell'ordine indicato: anzianità di servizio nella P.A.; maggiore età anagrafica.

Le graduatorie di merito sono riferite ad ogni singola posizione economica nell'ambito delle categorie. L'approvazione delle relative graduatorie provvisorie viene formalizzata con provvedimento dello Staff 50.14.92 della Direzione Generale per le Risorse Umane.

Avverso tali graduatorie potrà essere prodotto ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione su apposita piattaforma. Il ricorso potrà riguardare esclusivamente i punteggi relativi agli elementi di cui all'art. 2 lett. b), c) e d). In esito alla definizione dei ricorsi, sono approvate le graduatorie definitive con provvedimento del Direttore Generale per le Risorse Umane.

Le graduatorie finali di merito sono utilizzate nel limite dei posti disponibili previsto dall'avviso ed esclusivamente per l'annualità di riferimento, senza alcuna possibilità di scorrimento. Ciò stante, le graduatorie di merito relative alla progressione decorrente dal 01/01/2020 non saranno utilizzate per quella decorrente dal 01/01/2021, per la quale si procede alla diffusione di specifico avviso.

LA PARTE PUBBLICA

Maria Teresa...

Le...

LA PARTE SINDACALE

Antonio...
R...
Alessandro...
Salvatore...
Raffaele...

